



**Oggetto: Regolamento di Ateneo per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro-
modifica: emanazione**

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 30;
VISTO il D.Lgs 8 aprile 2008, n. 81 e s.m.e.i;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro emanato con D.R. n. 524 del 20.07.2016;
TENUTO CONTO del verbale n.4 della Commissione mista statuto e regolamenti, in data 13 dicembre 2023;
VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2024;
VISTA la delibera n. 27 del 20.02.2024 del 20.02.2024 con la quale è stato approvato il Regolamento in epigrafe;

DECRETA

Art. 1 Emanare il Regolamento di Ateneo per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come da allegato (all.1).

Art. 2 Il Regolamento di cui all'art.1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo di Ateneo.

Art. 3 Abrogare il Regolamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro emanato con D.R. n. 524 del 20.07.2016.

Il presente decreto verrà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato accademico e Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

Alle Ripartizioni
Ai Dipartimenti
All'Ufficio comunicazione




**REGOLAMENTO DI ATENEО PER TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO**

Indice

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA UNIVERSITA' DEL SALENTO	3
Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione	4
Articolo 2. Il Datore di Lavoro ai fini della sicurezza – Obblighi e attribuzioni	4
Articolo 3. Le Strutture dell'Università del Salento	5
Articolo 4. Responsabili di Struttura	5
Articolo 5 – Responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio (RADRL)	7
Articolo 6 – Responsabile dell'attività didattica in aula	8
Articolo 7 – Personale con funzioni di preposto	8
Articolo 8 – Addetto Locale per la sicurezza	9
Articolo 9 – Lavoratori	11
Articolo 10 – Studenti	12
Articolo 11 – Addetti antincendio e Addetti al Primo Soccorso	12
Articolo 12 – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	13
Articolo 13 – Servizio di Prevenzione e Protezione	13
Articolo 14 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	13
Articolo 15 – Medico Competente e Medico Autorizzato	14
Articolo 16 – Esperto di Radioprotezione	14
Articolo 17 – Deleghe	14
Articolo 18 – Convenzioni	14
Articolo 19 – MODALITA' E RESPONSABILITA' DI MONITORAGGIO INTERNO (I LIVELLO): ..	15
Articolo 20 – Norme finali	15



ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA UNIVERSITA' DEL SALENTO





Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce la disciplina della sicurezza e della salute dei lavoratori dell'Università del Salento (d'ora in poi "disciplina della sicurezza di Unisalento"), in attuazione del Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e del DM 363/98, allo scopo di chiarire i ruoli, le responsabilità e l'autonomia di ciascun soggetto coinvolto e limitare conflitti e ambiguità nello svolgimento dei relativi compiti.
2. Il presente Regolamento si applica ad ogni singola struttura individuata negli atti generali di Ateneo, nonché a tutte le attività di ricerca, di didattica e di servizio svolte presso l'Università del Salento.
3. Per l'applicazione del presente regolamento sono considerati luoghi di lavoro i luoghi o ambienti destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'Università del Salento comprese quelle al di fuori delle aree edificate dell'Università, quali ad esempio siti per campagne archeologiche, geologiche, marittime, di rilevamento ambientale, ecc. accessibili al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
4. Per le attività svolte dal personale che presta la propria opera per conto dell'Università del Salento presso aziende o enti esterni, così come per quello di aziende o enti che svolgono la loro attività presso l'Università, nelle more di quanto previsto all'art. 3 co. 2 del D. Lgs. 81/08, prima dell'inizio delle attività dovranno essere stilati specifici accordi con le aziende e gli enti interessati, atti ad individuare i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal citato decreto.
5. Dall'ambito di applicazione del presente regolamento sono escluse le attività svolte da soggetti giuridicamente diversi dall'Università del Salento, anche se da questa partecipati, che si realizzano in sedi che non appartengono all'Università.

Articolo 2. Il Datore di Lavoro ai fini della sicurezza – Obblighi e attribuzioni

1. Il Rettore pro tempore, quale rappresentante legale dell'Università e presidente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 2 co.1 lett. b) e del D.M. n. 363/1998 (art. 2).
2. Al Rettore, in quanto datore di lavoro, spettano gli obblighi non delegabili di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (art. 17), ovvero:
 - a) la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal D.Lgs. n.81/2008 (art. 28); Per quanto riguarda le attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al Rettore, al Responsabile di Struttura e al Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio;
 - b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

al Rettore spetta, altresì,

- c) la designazione degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).
- d) la designazione del Medico Competente i cui requisiti sono previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 (art. 38) e, nel caso di nomina di più medici competenti, l'attribuzione ad uno di essi del coordinamento dei medici incaricati
- e) in base a quanto previsto dall'art 108 D. Lgs. 101/20:
 - la valutazione preventiva dei rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti di cui all'art 109 D. Lgs. 101/20;
 - la nomina dell'Esperto di radioprotezione
 - la nomina del Medico Autorizzato;



- f) designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze e adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- g) lo svolgimento di tutte le funzioni attribuitegli dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. che non siano state delegate.

Articolo 3. Le Strutture dell'Università del Salento

1. Le Strutture dell'Università del Salento rientrano nella definizione riportata all' art. 2 co.1 lett. t) del D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii. *"'unita' produttiva": stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale"*. Alla definizione corrispondono le Ripartizioni dell'Amministrazione centrale, i Dipartimenti, le Scuole di specializzazione, i Centri di gestione autonoma definiti dallo Statuto di Ateneo.
2. Qualora due o più Strutture, come definite dal comma 1, fruiscano di locali comuni o attigui, al fine di integrare le attività di prevenzione e protezione, ivi compresa l'emergenza e il pronto soccorso, sarà necessario e propedeutico, prima dell'inizio delle attività, effettuare una ricognizione puntuale di tutti gli ambienti di lavoro al fine di coordinare le lavorazioni insite in ciascun ambiente per la gestione di eventuali interferenze. A tal fine dovrà essere redatto un partecipato Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza ed un successivo verbale di coordinamento individuando il Responsabile di Struttura cui viene attribuita la competenza per il coordinamento complessivo di tutte le attività. Tale documento sottoscritto dai Responsabili delle Strutture coinvolte, sentito il Servizio Prevenzione e Protezione e gli uffici competenti per materia, deve essere notificato al Rettore. La gestione comune prevede che le responsabilità in materia di sicurezza rimangano in capo a ciascun Responsabile.
3. All'interno dell'Università del Salento le Strutture si suddividono in strutture ad alta e bassa complessità con riferimento alla gestione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Sono di norma Strutture ad alta complessità le strutture con presenza di rischi specifici quali i rischi chimico, biologico, fisico, attività in campo, in ambiente sanitario o in cantiere.

Articolo 4. Responsabili di Struttura

1. I Responsabili delle Strutture di cui all'art. 3 del presente Regolamento ricoprono il ruolo di dirigenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/08.
2. I Responsabili di Struttura sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e a quanto indicato nel presente articolo e nella normativa di esecuzione emanata dal Rettore.
3. I Responsabili di Struttura sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura dell'attività della Struttura devono valutare, nella scelta delle attrezzature, delle sostanze e dei preparati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Essi partecipano e favoriscono la partecipazione dei lavoratori alle iniziative di formazione e informazione organizzate dal datore di lavoro.
4. Ai Responsabili di Struttura sono attribuiti gli obblighi dell'art. 18 del D. Lgs 81/08 ed in particolare:
 - a) attivarsi per l'elaborazione e l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi fornendo al Rettore, al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente/Autorizzato tutte le informazioni necessarie sui processi e sui rischi connessi;
 - b) attivarsi, in occasione di ogni modifica delle attività, dell'uso dei locali, della organizzazione del lavoro o comunque di ogni altro intervento strutturale, che possa avere riflessi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;



- c) attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione prima dell'avvio delle attività a rischio;
- d) individuare il personale con funzioni di preposto per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19;
- e) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza tenendo conto del giudizio d'idoneità del Medico competente/autorizzato.
- f) individuare, di concerto con i Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio i soggetti esposti ai rischi, secondo le modalità definite dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
- g) collaborare con il Medico Competente e/o Autorizzato al fine di agevolare le attività di sorveglianza sanitaria poste in essere da quest'ultimo;
- h) sottoporre a Sorveglianza sanitaria (ove richiesto) i lavoratori afferenti alla propria struttura;
- i) collaborare con l'Esperto di Radioprotezione per tutto quanto concerne gli obblighi definiti dal D. Lgs. 101/20 s.m.i. qualora si abbia detenzione e/o utilizzo di macchine radiogene o materiale radioattivo;
- j) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori ed equiparati che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- k) informare e formare adeguatamente i lavoratori ed equiparati circa i rischi per la propria salute e sicurezza e circa le relative misure di prevenzione adottate al riguardo, nonché vigilare affinché siano osservati gli obblighi di prevenzione da parte dei lavoratori;
- l) provvedere al coordinamento in sicurezza delle attività come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 relativo ai contratti d'appalto e d'opera, di cui risulta committente;
- m) segnalare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione gli incidenti accaduti, anche nel caso non ci siano infortunati, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza;
- n) curare la compilazione dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni e ad agenti biologici;
- o) segnalare gli infortuni riguardanti tutti i lavoratori ed equiparati;
- p) frequentare appositi corsi di formazione.

In capo al Rettore permane l'obbligo di vigilanza.

- 5. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal presente articolo, i Responsabili di Struttura possono:
 - a. emanare disposizioni specifiche nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca;
 - b. differire o interrompere l'attività in caso di pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente;
 - c. nominare, qualora la struttura sia ad alta complessità, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e tenuto conto di quanto previsto all'art. 8 comma 1, l'Addetto Locale per la Sicurezza per la Struttura, fornendo allo stesso disponibilità di tempo e di mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti; i compiti dell'Addetto Locale, qualora non venga nominato, spettano al Responsabile della Struttura;
- 6. I Responsabili di Struttura, per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti, possono avvalersi della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e/o Autorizzato, dell'Esperto di Radioprotezione e degli Uffici dell'Amministrazione.



Articolo 5 – Responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio (RADRL)

1. Il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL) è il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in uno dei laboratori istituiti ai sensi dell'art. 81 dello Statuto e dell'art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il presente regolamento si applica inoltre a tutti i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici anche al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime, campi agricoli sperimentali.

Il Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio nell'ambito delle attività da egli svolte/organizzate ha l'obbligo di:

- a) eliminare o ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Responsabile di Struttura;
 - b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
 - c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d) coordinarsi con il Responsabile di Struttura per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
 - e) elaborare le procedure operative che tengono conto degli aspetti di sicurezza connessi con le attività, anche avvalendosi della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione e dell'Esperto di Radioprotezione, se del caso;
 - f) informare e formare tutti i lavoratori ed equiparati sulle corrette procedure da adottare;
 - g) fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione collettivi e individuali necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività previste;
 - h) collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione fornendo la collaborazione necessaria e tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi;
 - i) individuare tutti i soggetti esposti a rischio e darne comunicazione al Responsabile di Struttura, compilando la relativa Scheda individuale di rischio, prima che tali soggetti inizino l'attività ovvero in occasione di cambiamenti o di cessazione;
 - j) garantire nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati e utilizzati nelle attività di didattica o di ricerca, la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e devono accertarsi che gli operatori siano adeguatamente informati e formati sui rischi e sulle misure di prevenzione;
 - k) vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione nei confronti degli studenti;
 - l) frequentare i corsi di aggiornamento e formazione organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
 - m) provvedere alla notifica in caso di utilizzo di organismi geneticamente modificati.
3. Per lo svolgimento dei compiti propri del ruolo ricoperto e per le attività previste dal presente articolo, i Responsabili dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio:
 - a. dispongono di risorse necessarie;



- b. hanno il potere di interrompere l'attività propria o dei propri collaboratori, in caso di pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute delle persone.
4. Il Responsabile della didattica e della ricerca in laboratorio è giuridicamente individuabile come personale con funzioni di preposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e del D.Lgs. 81/08.

Articolo 6 – Responsabile dell'attività didattica in aula

1. Per Responsabile dell'attività didattica in aula si intende il docente nel momento in cui svolge attività didattica in un'aula dell'Ateneo.
2. Il Responsabile dell'attività didattica deve informarsi adeguatamente sulle capienze delle aule e sulle procedure di emergenza delle Strutture in cui svolge la propria attività di docenza. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte degli studenti delle indicazioni di sicurezza ad essi fornite;
 - b) verificare che le capienze delle aule non vengano superate;
 - c) verificare che, in caso di evacuazione, l'aula venga abbandonata con ordine e accompagnare gli studenti nel luogo sicuro come individuato dal piano di emergenza;
 - d) dare istruzioni, in caso di pericolo grave e immediato, affinché gli studenti si mettano in condizioni di sicurezza, coordinandosi con la squadra di emergenza;
 - e) segnalare tempestivamente al Responsabile della Struttura o al Rettore eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante le lezioni o delle quali venga a conoscenza.

Articolo 7 – Personale con funzioni di preposto

1. Il personale con funzioni di preposto è individuato, con il presente atto formalmente, tra tutti i lavoratori che, per la loro attività lavorativa, sono incaricati di sovrintendere ovvero di esercitare di fatto una funzione di coordinamento sul personale assumendo responsabilità decisionale (ad esempio: capo area, capo ufficio, capo settore, capo servizio, RADRL, Responsabile tecnico di laboratorio, ecc.).
2. Il personale con funzioni di preposto risponde del suo operato ai soggetti che hanno funzione di direzione.
3. Al personale con funzioni di preposto compete di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività e sulla attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dei lavoratori ed equiparati e in particolare egli ha l'obbligo di:
 - a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori ed equiparati dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni dell'Ateneo in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
 - b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



- d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - f. segnalare tempestivamente al Responsabile della Struttura sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione collettiva o individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - b. f-bis in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; g. frequentare appositi corsi di formazione.
4. Il personale con funzioni di preposto e i Responsabili dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio che svolgono le loro funzioni nella medesima struttura devono collaborare e coordinarsi avendo entrambi come unico scopo la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. In particolare essi condivideranno la stesura di procedure di sicurezza, buone prassi di lavoro, protocolli o regole di accesso.

Articolo 8 – Addetto Locale per la sicurezza

1. L'Addetto Locale per la sicurezza è una figura gestionale individuata di norma internamente alle Strutture di Ateneo con compiti e responsabilità definiti nel presente articolo. L'Addetto Locale in particolare:
 - a. opera in staff e a diretto rimando del Responsabile di Struttura da cui dipende gerarchicamente per gli aspetti relativi alle attività riportate al comma 5 del presente articolo;
 - b. si relaziona verso l'esterno con il Servizio Prevenzione e Protezione che esercita un raccordo sulle attività di cui al co. 6 del presente articolo.
2. L'Addetto Locale per la sicurezza è nominato dal Responsabile di Struttura, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) del presente Regolamento. Può essere individuato tra il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in possesso delle competenze necessarie accertate dall'Amministrazione sulla base delle disposizioni vigenti.
3. Al fine di dare continuità al servizio erogato, l'incarico ha di norma durata di 4 anni. Dopo il primo anno di nomina del nuovo Responsabile di struttura, l'incarico di Addetto Locale può essere confermato o revocato.
4. Di norma deve essere nominato un Addetto Locale per ciascuna Struttura di Ateneo ad alta complessità così come definita all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento. Può essere nominato più di un Addetto Locale nelle strutture caratterizzate da particolari esigenze, da valutare tenendo conto anche di fattori quali l'articolazione geografica e/o logistica, la caratterizzazione delle attività della struttura circa l'omogeneità delle tipologie di rischio, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Sulla base di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del presente Regolamento in relazione alla possibilità di gestione comune della sicurezza, può essere nominato un Addetto Locale per più di una struttura. Tale nomina è effettuata di norma dal Responsabile di Struttura cui è attribuita la competenza per il coordinamento.
5. L'Addetto Locale riporta, internamente alla Struttura, le direttive del Responsabile della struttura al Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio e al personale con funzione di preposto con i quali si relaziona e collabora. In particolare all'Addetto Locale per la sicurezza compete di:
 - a. collaborare alla raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione dei rischi



- b. collaborare all'elaborazione di specifiche procedure di lavoro in sicurezza e di gestione dell'emergenza;
 - c. riferire eventuali carenze o difformità che possano costituire pericolo per i lavoratori di cui vengono a conoscenza;
 - d. portare a conoscenza del personale le disposizioni e/o le nuove normative segnalate dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - e. verificare che da parte dei Responsabili dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio siano preventivamente individuati i lavoratori autorizzati all'utilizzo di attrezzature e/o agenti fisici, chimici o biologici che richiedano per il loro impiego particolari conoscenze e professionalità;
 - f. collaborare con il Responsabile di Struttura, nel caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi all'adempimento di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08;
 - g. raccogliere le necessarie informazioni in relazione alla istruzione delle pratiche di avvio o modifica delle attività, nonché di adeguamento o variazione d'uso degli ambienti;
 - h. verificare che gli interventi di sicurezza e igiene del lavoro segnalati dal Servizio di Prevenzione e Protezione vengano eseguiti;
 - i. per le Strutture in cui sono in essere pratiche radiologiche, l'Addetto Locale collabora con i Responsabili di Laboratorio/camere calde e con i Responsabili degli Impianti Radiologici, definiti e nominati in rispetto del D. Lgs. 101/20 s.m.i. Tali attività vengono svolte nell'ambito dei livelli di autonomia propri di ciascuna categoria contrattuale.
6. L'Addetto Locale si fa carico del raccordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione in merito a problemi di tipo tecnico operativo relativi alla sicurezza delle strutture e delle persone e all'uso corretto degli spazi, favorendo la sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della tutela della salute direttamente in loco. Inoltre si coordina con il Servizio di Prevenzione e Protezione per quanto attiene, in particolare, la definizione dei piani formativi in ambito specifico e specialistico riguardanti la sicurezza all'interno della Struttura. Deve inoltre accertare che vengano fornite al personale le seguenti informazioni (artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/08) che riguardano:
- a. rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività svolta;
 - b. misure e attività di prevenzione e protezione adottate;
 - c. norme di comportamento riguardanti la gestione delle emergenze;
 - d. nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico del Lavoro Competente;
 - e. nominativi degli Addetti all'emergenza;
 - f. iniziative locali di sensibilizzazione e informazione sulla materia della sicurezza.
7. L'Addetto Locale per la sicurezza si coordina con gli uffici competenti in ambito edilizio e/o per la gestione degli spazi per quanto attiene la sicurezza all'interno della Struttura in relazione a:
- a. gestione dell'immobile ove la Struttura è collocata;
 - b. manutenzioni ordinarie e straordinarie;
 - c. certificazioni e autorizzazioni.
8. L'Addetto Locale oltre ai compiti assegnati dal presente regolamento in ragione dell'incarico specifico può svolgere anche altre funzioni lavorative attribuite con una distribuzione di tempo e di carichi di lavoro definita dal Responsabile di Struttura.
9. L'Addetto Locale è tenuto a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro al fine di acquisire una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alla specificità della Struttura.



10. L'Addetto Locale non può subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico ed è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 9 – Lavoratori

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano lavoratori:
 - a. i docenti e i ricercatori;
 - b. il personale tecnico amministrativo compresi i collaboratori esperti linguistici;
 - c. il personale non strutturato che svolge attività di didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa in virtù di rapporti obbligatori temporanei di diversa natura;
 - d. gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti e i soggetti ad essi equiparati, solo e esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione;
 - e. i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e i volontari che effettuano il servizio civile;
 - g. il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università del Salento, salvo diverse specifiche previsioni degli atti convenzionali.
2. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
3. Tutti i lavoratori operanti presso l'Ateneo sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 81/08 nonché, se del caso, a quanto in art. 118 D. Lgs. 101/20 e collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni loro impartite.
In particolare essi:
 - a. contribuiscono, insieme al Datore di lavoro, ai Responsabili di Struttura, ai Responsabili della attività di didattica e di ricerca in laboratorio, agli Addetti Locali per la Sicurezza e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
 - b. osservano le disposizioni e le istruzioni a loro impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - c. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; d. segnalano immediatamente al Responsabile di Struttura o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - e. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;



- f. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- g. si sottopongono ai controlli sanitari previsti;
- h. partecipano ai programmi di formazione e addestramento.

L'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle leggi penali e amministrative, comporta l'assoggettamento alla responsabilità disciplinare secondo le regole previste dallo Statuto e dai regolamenti sulla base di questo adottati.

Articolo 10 – Studenti

1. Gli studenti che frequentano gli spazi dell'Ateneo devono attenersi alle disposizioni di tutela della sicurezza e della salute vigenti.
2. Gli studenti devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
3. Tutti gli studenti devono:
 - a. osservare le disposizioni e le istruzioni a loro impartite dai docenti in aula;
 - b. seguire le indicazioni fornite loro dagli Addetti Antincendio in caso di emergenza;
 - c. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - d. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.
4. In particolare gli studenti che frequentano i laboratori dell'Ateneo, così come descritti all'articolo 5 comma 2, sono equiparati ai lavoratori di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Articolo 11 – Addetti antincendio e Addetti al Primo Soccorso

1. Gli Addetti Antincendio e gli Addetti al Primo Soccorso sono designati dal Rettore.
2. Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e del primo soccorso, non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo, convalidato dal Medico Competente; è obbligato a seguire i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo carico.
3. Gli Addetti Antincendio sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza.
4. Gli Addetti al Primo Soccorso sono incaricati di prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.



Articolo 12 – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

1. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nell'Università del Salento sono designati fra tutto il personale (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo) e rimangono in carica fino a diversa designazione.
2. Le modalità di designazione sono fissate dall'Accordo definito in sede di contrattazione integrativa.
3. Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente Regolamento, dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale decentrata.

Articolo 13 – Servizio di Prevenzione e Protezione

1. In ottemperanza all'art. 31 del D.Lgs. n.81/2008 ed al fine di assicurare l'ottimale e coordinato adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza, è costituito un unico Servizio di Prevenzione e Protezione competente per tutte le strutture dell'Ateneo.
2. Al Servizio di Prevenzione e Protezione spettano i compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/08 e quelli indicati nel presente Regolamento. In particolare:
 - a. individuare i fattori di rischio;
 - b. valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
 - c. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e individuare i dispositivi di protezione individuale;
 - d. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Università del Salento;
 - e. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f. partecipare alle Riunioni Periodiche di Prevenzione e Protezione dai rischi;
 - g. fornire supporto consultivo al datore di lavoro, nonché ai Responsabili di Struttura e ai Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio.
3. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di una migliore attuazione dei propri compiti, si avvale della collaborazione degli Addetti Locali alla sicurezza per la sicurezza laddove nominati.
4. I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni

Articolo 14 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione è designato dal Rettore, in qualità di datore di lavoro, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08.
2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione assicura, provvede e coordina lo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa in capo al Servizio di Prevenzione e Protezione e descritte all'art. 13 del presente Regolamento. Esso inoltre:
 - a. provvede alla redazione, aggiornamento e firma della Relazione Tecnica di Valutazione dei rischi per le strutture dell'Ateneo;
 - b. contribuisce alla corretta realizzazione degli obiettivi istituzionali d'Ateneo e al rispetto della normativa di riferimento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per la tutela della salute dei lavoratori;
 - c. assicura la propria consulenza alle strutture dell'Ateneo interessate nell'ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;



- d. organizza la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08.
 - d. è consultato preventivamente in materia di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori;
 - e. è tenuto alla valutazione dei rischi da interferenza.
3. Al Responsabile del Servizio è chiesto inoltre di esprimere pareri sui protocolli tra strutture in merito alla gestione della sicurezza, art. 3 comma 2.
4. Il Responsabile del Servizio può proporre al Rettore di emanare norme e regolamenti specifici riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Articolo 15 – Medico Competente e Medico Autorizzato

1. Il Medico competente assolve alle funzioni di cui agli articoli 25, 39, 40, 41 del D.Lgs. 81/08 ed il Medico Autorizzato a quelle di cui agli artt. 134, 135, 136, 137, 139, 140 e 141 del D. Lgs. 101/20.
2. Nel caso di nomina di più medici competenti e/o autorizzati, il Datore di Lavoro può attribuire ad uno di essi funzioni di indirizzo e coordinamento.

Articolo 16 – Esperto di Radioprotezione

1. L'Esperto di Radioprotezione è la figura previste dalla normativa vigente per la sorveglianza fisica di radioprotezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti da esposizione lavorativa (D. Lgs. 101/20).
2. I compiti dell'Esperto di Radioprotezione sono definiti dall'art 130 D. Lgs. 101/20. In particolare, l'Esperto di Radioprotezione definisce il progetto di radioprotezione con calcolo delle barriere protettive, individua e classifica le "zone controllate e sorvegliate", classifica i lavoratori esposti alle radiazioni, valuta le dosi individuali, controlla periodicamente le sorgenti di radiazioni, nonché quant'altro definito dalla normativa vigente.

Articolo 17 – Deleghe

1. Fatta eccezione per le funzioni che le normative vigenti gli attribuiscono in via esclusiva, il Rettore ed i Dirigenti possono delegare ad altri soggetti, dotati della necessaria competenza tecnico professionale, l'esercizio di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08.

Articolo 18 – Convenzioni

1. Per garantire i lavoratori dell'Università del Salento che prestano la propria opera presso enti esterni, comprese le attività di stage, tirocinio e formazione, in tutte le fattispecie non disciplinate dalle vigenti disposizioni, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 sono individuati di intesa tra tali Enti e l'Università attraverso accordi specifici da attuare prima dell'inizio delle attività convenzionate.
2. Il personale delle Strutture universitarie ospitate presso Enti esterni all'Ateneo deve attenersi alle norme dettate dai Responsabili degli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.
3. Qualora i Responsabili degli Enti ospitanti non rispettino la convenzione, ovvero i lavoratori delle Strutture universitarie ospitate, ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la sicurezza e la salute, i Responsabili di struttura sono tenuti a darne comunicazione al Rettore.
4. Gli Enti ospitati presso l'Università del Salento sono tenuti a provvedere affinché il proprio personale osservi le normative vigenti e le presenti disposizioni.



Articolo 19 – MODALITA' E RESPONSABILITA' DI MONITORAGGIO INTERNO (I LIVELLO):

Ciascuna delle figure indicate nell'organigramma come dettagliato nei relativi articoli assume la responsabilità di

- garantire il rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro con particolare riguardo a quanto disposto dal d.Lgs 81/2008
- favorire le politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
- ridurre gli infortuni sul luogo di lavoro
- dare attuazione agli interventi previsti nel DVR

A tal fine

- il DdL (Rettore) effettua il monitoraggio sulle attribuzioni dei Dirigenti e, in autocontrollo, sulle proprie e monitora l'attuazione degli interventi previsti utilizzando il Piano di adeguamento del DVR
- i Responsabili di Struttura eseguono il monitoraggio delle attività dei preposti e lavoratori afferenti alla struttura di propria competenza e utilizzano il Piano di adeguamento del DVR per gli obiettivi di propria competenza
- i RADRL eseguono il monitoraggio in autocontrollo e utilizzano il Piano di adeguamento del DVR per gli obiettivi di propria competenza
- i Responsabili dell'attività didattica in aula eseguono il monitoraggio in autocontrollo
- i Preposti eseguono il monitoraggio delle attività dei lavoratori sottoposti
- i Lavoratori e Lavoratori equiparati eseguono il monitoraggio in autocontrollo

Articolo 20 – Norme finali

1. Le presenti disposizioni costituiscono norme vincolanti per l'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori; le stesse devono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.
2. Il presente regolamento è emanato dal Rettore ed entra in vigore a 15 giorni dalla pubblicazione sul sito di Ateneo